



Consiglio del 21 ottobre 2013

Punto 4 all' ODG

Proposta di Protocollo d'intesa con Organismo Agenti e Mediatori

ALLEGATO 4.1

Bozza del Protocollo d'intesa recante linee guida comuni per il contrasto al fenomeno dell'esercizio abusivo dell' attività di intermediazione del credito

BOZZA

Bozza

**PROTOCOLLO D'INTESA
RECANTE LINEE GUIDA COMUNI PER IL CONTRASTO AL
FENOMENO DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO**

sottoscritto in data 2013

tra:

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

e

ABI, ASSOFIN, AFIN, ASSILEA, ASSIFACT, ASSOFIN, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL,
ANDAFIN, FENAFI, FIAIP, FIMEC, UFI

PREMESSO CHE

- il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni ha ridefinito il quadro complessivo della disciplina degli intermediari del credito (segnatamente gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi) attraverso un rafforzamento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'apposito elenco, onde far sì che sul mercato possano operare solo soggetti con elevati livelli di onorabilità e professionalità;
- l'art. 128-undecies del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) - introdotto dall'art. 11, comma 1 del D. Lgs n. 141/2010 - ha previsto l'istituzione dell'Organismo per la gestione

degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di seguito denominato "OAM");

- all'OAM hanno aderito le seguenti associazioni e federazioni rappresentative delle banche, intermediari finanziari e del credito (da ora denominate "Aderenti"): ABI, AFIN, ASSILEA, ASSIFACT, ASSOFIN, ASSOMEA, ASSOPROFESSIONAL, ANDAFIN, FENAFI, FIAIP, FIMEC, UFI;
- nella prima fase di applicazione del quadro giuridico risultante dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sono stati segnalati nel mercato dell'intermediazione del credito ripetuti casi di esercizio dell'attività da parte di soggetti non iscritti agli elenchi/albi previsti dalla legge;
- l'OAM e gli Enti Aderenti (d'ora in avanti tutti indicati col termine "Parti") intendono promuovere iniziative finalizzate al contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione del credito, anche al fine di garantire maggiore efficacia e coerenza alle attività di controllo sui soggetti iscritti negli elenchi di cui agli artt. 128-quinquies e 128-septies del T.U.B;

LE PARTI CONCORDANO

di promuovere, secondo le linee guida e gli impegni condivisi in virtù del presente protocollo, le seguenti iniziative di contrasto al fenomeno dell'esercizio abusivo o irregolare dell'attività di intermediazione del credito:

- 1. promozione di iniziative di divulgazione e formazione/informazione nei confronti degli operatori del settore aderenti alle associazioni e federazioni associate all'OAM sulla disciplina dell'intermediazione del credito e sulle conseguenze dell'esercizio abusivo dell'attività.**

Le Parti concordano sull'opportunità di favorire la diffusione di una maggiore conoscenza presso le imprese loro associate delle novità in merito alla disciplina dell'intermediazione creditizia e delle conseguenze dell'esercizio abusivo di tale attività anche attraverso iniziative di formazione/informazione;

- 2. istituzione di un "Osservatorio per il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione del credito".**

Le iniziative da intraprendere ai sensi del presente protocollo saranno condivise nell'ambito di un apposito Osservatorio, costituito presso l'OAM, ai cui lavori prenderà parte un rappresentante per ciascun soggetto firmatario del protocollo stesso.

L'Osservatorio si riunirà almeno due volte l'anno ed eserciterà le seguenti funzioni, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili:

- analisi delle caratteristiche quali/quantitative del fenomeno dell'abusivismo nel mercato dell'intermediazione del credito, con particolare riferimento ai modelli e prassi emergenti, e degli effetti delle iniziative poste in essere ai sensi del presente protocollo;
- condivisione annuale con le Autorità di Vigilanza competenti dei risultati di tali analisi al fine delle possibili assunzioni da parte delle Autorità stesse;
- verifica della possibilità di promuovere modifiche regolamentari volte ad ottimizzare l'efficienza e la trasparenza del mercato del collocamento dei prodotti di credito e finanziari;
- promozione di iniziative finalizzate ad ottimizzare le attività di segnalazione e di contrasto al fenomeno dell'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione creditizia anche con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria;

3. diffusione dei contenuti del protocollo e delle iniziative assunte.

Gli Enti Aderenti si impegnano a dare la massima diffusione presso i rispettivi associati alle iniziative assunte sulla base del presente Protocollo ed a promuovere l'adesione al presente Protocollo da parte di altri enti ed associazioni del settore non aderenti all'Organismo.

Le Parti si impegnano altresì a porre in essere ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria o utile al migliore perseguimento delle finalità ispiratrici del presente protocollo, in autonomia e alla luce degli indirizzi che verranno condivisi in seno all'Osservatorio.

Roma,